



REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Sev. 2009/13
dep. 24/12/13
Fisc. 102 FF/09
Cass. 5452/13
Rep. 5432/13

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 10277/2009 Ruolo Generale promossa

DA

C. V.

con il patrocinio dell'Avv. come da mandato in atti;

Conclusioni: "Come da atto di citazione"

ATTORE

CONTRO

F. A. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

con il patrocinio degli Avv. ti. come da mandato in atti
(rinuncia in data 8.11.2012);

Conclusioni: "Come da comparsa di costituzione e risposta"

CONVENUTA

OGGETTO: "Vendita di cose mobili "

FATTO E DIRITTO

C. V. ha adito questo Tribunale al fine di ottenere la risoluzione del contratto di acquisto del veicolo D. g. CD per grave inadempimento della venditrice F. A. S.r.l., avendo il mezzo acquistato immediatamente manifestato gravi vizi e difetti di funzionamento; ha chiesto altresì la condanna della società convenuta alla restituzione del prezzo di vendita pari a Euro 7.500,00 e al risarcimento del danno per mancato utilizzo del mezzo, danno quantificato in Euro 5.000,00.

F. A. S.r.l. si è costituita in lite eccependo, preliminarmente, l'inapplicabilità al caso di specie della disciplina protettiva posta dal Codice del credito al consumo, avendo l'attore acquistato la vettura per l'esercizio della propria attività professionale, la decadenza del C. dall'azione di garanzia e, nel merito, instando per il rigetto delle domande attoree reputate infondate.

La causa, istruita mediante documenti e prova testimoniale, è stata posta in decisione all'udienza del 11.07.2013, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.

Le domande attoree meritano accoglimento nei limiti che seguono.

Preliminarmente, va affermata l'applicabilità nella specie del Codice del credito al consumo, in quanto la convenuta non ha dato riscontro alla propria eccezione secondo cui l'attore avrebbe comprato il veicolo D. per utilizzarlo nello svolgimento della propria attività professionale: al riguardo si deve rilevare che l'acquirente è persona fisica, che il mezzo *de quo* è stato intestato al C. senza ulteriori specificazioni (ad esempio, quale titolare di impresa individuale o altro) e che nessuno dei documenti in fascicolo, anche predisposti dalla stessa F. A. S.r.l., porta indicazioni idonee ad avvalorare la tesi della resistente.

Anche l'eccezione di decadenza formulata dalla F. A. ai sensi dell'art. 132 codice del consumo è infondata.

Dalla documentazione prodotta emerge che l'autovettura oggetto di causa è stata consegnata al C. il 30 settembre 2008 (la circostanza risulta dal contratto di vendita redatto e prodotto dalla convenuta, stipulato il 03.09.2008), e che, dopo poco tempo dalla consegna, ha presentato una serie di vizi, analiticamente indicati nella lettera inviata dall'attore a F. A. S.r.l. in data 27.11.2008 (doc.2 parte attrice).

Da tale comunicazione si evince altresì che, nel periodo di tempo intercorso tra la consegna e l'invio della denuncia scritta, l'autovettura D. era stata già riportata presso la venditrice per riparazioni.

I testimoni M. M. e B. L. hanno anch'essi confermato la pluralità di problemi interessanti la vettura e relativi all'impianto elettrico: il teste M. ha ricordato l'intervento effettuato sul mezzo, purtroppo non risolutore del problema e che la "macchina si spegneva, a volte, non aveva una regolazione normale; nei cambi marcia strappava e strisciava".

Tali testimonianze, rese da soggetti indifferenti rispetto agli interessi economici in gioco, sono senz'altro veritiere; esse sono state altresì ritualmente assunte, dovendosi ricordare che "non incorre in decadenza la parte che intima un testimone a comparire in un termine inferiore a quello di cui all'art. 103 disp. att. c.p.c." (cr., Cass. civ. 11.08.97 n. 7477) e che non vi è espressa previsione di perentorietà del termine nella citata norma.

In questo quadro, non vi sono dubbi sulla effettuazione della prima denuncia entro il termine di due mesi dalla scoperta e sull'esistenza dei gravi vizi del veicolo, ulteriormente verificabili sulla base dei numerosi rapporti di intervento depositati dal Corso, tali da rendere il bene non conforme al contratto di vendita ai sensi dell'art. 129 codice del consumo e "inidoneo all'uso cui è destinato" ai sensi dell'art. 1490 cod. civ. Sussiste pertanto la responsabilità della F. [redacted] A. [redacted] S.r.l. ai sensi dell'art. 130 D.lgs 206/2005 per la sua qualità di venditore del bene e la sua conseguente legittimazione passiva in relazione alla domanda di risoluzione e restituzione del prezzo avanzata da C. [redacted] V. [redacted].

La declaratoria di risoluzione contrattuale giustifica, a norma dell'art. 1458 cod. civ., la restituzione del prezzo di vendita pari a Euro 7.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.

Il danno lamentato da C. [redacted], parametrato ai costi di soccorso stradale documentati con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. e confermati dal teste M. [redacted] B. [redacted] e a quelli di trasposto sostenuti a causa dell'impossibilità di utilizzare il mezzo (confermati dalla teste F. [redacted]), tenuto conto anche dei gravi e ripetuti disagi affrontati dall'attore a causa dei plurimi guasti del mezzo, può essere liquidato in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. e ritenuto integralmente ristorato con la somma di Euro 800,00 corrisposta dalla venditrice a C. [redacted] V. [redacted] mediante l'assegno bancario di cui al doc. n. 4 parte convenuta.

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo e con riferimento al D.M. n. 140/2012, in ragione della previsione di retroattività posta dal suo articolo 41 (cfr. Cass. Sez. Un. nn. 17405-6/2012, Cass. n. 18920/2012), sono quindi poste a carico della soccombente parte convenuta, tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria.

P.Q.M.

- dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra C. V. e F. A. S.r.l. in data 03.09.08 e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la società convenuta a restituire a C. V. il prezzo del veicolo, pari a Euro 7.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
- rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore nei confronti di F. A. S.r.l., avendo la convenuta già versato all'attore per tale titolo l'importo di Euro 800,00, ritenuto integralmente soddisfacente;
- condanna F. A. S.r.l. a rifondere a C. V. le spese di lite sostenute che liquida in Euro 2.330,00, di cui Euro 2.100,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Reggio Emilia il 24 dicembre 2013

Il Giudice

dott. Cristina Ferrari



Paola De Rosa
